

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Sezione feriale

RG 10107/2013

Il Giudice,

osservato che:

con ricorso depositato in data 6 agosto 2013 l'avv. Carlotta Farina ha premesso in fatto di aver presentato la propria candidatura per le Elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa Forense indette il 4 febbraio u.s.; di essere stata oggetto di delibera di non ammissione per ritenuta carenza dei requisiti di candidabilità di cui all'art. 13 c. 2 lettera b) dello Statuto della Cassa Forense, decisione confermata dalla Commissione Elettorale d'Appello; affermata la presenza di una ingiusta negazione del proprio diritto di elettorato passivo, la ricorrente ha chiesto l'adozione di ogni opportuno provvedimento “.. che consenta l'ammissione .. nella lista, in cui ha presentato la propria candidatura per partecipare alle Elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Forense..” ed ha dedotto un “periculum in mora” specifico, sotteso all'istanza di pronuncia inaudita altera parte, legato al necessario completamento degli adempimenti di pubblicazione, comunicazione e diffusione delle Liste elettorali al 20 agosto.

Esaminato il ricorso, letta la memoria integrativa depositata in data 9 agosto a seguito di richiesta della scrivente, il Giudice osserva quanto segue.

La vicenda investe il diritto di elettorato passivo dell'Avv. Carlotta Farina all'interno della Cassa Nazionale Forense (precisamente, l'elezione riguarda i componenti del Consiglio dei Delegati della Cassa Forense per il quadriennio 2013-2017). La Cassa Nazionale Forense, istituita nel 1952, è divenuta fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 1, comma 33, lettera a, n. 4 della legge n.537 del 24 dicembre 1993 e dell'articolo 1 del decreto legislativo n.509 del 30 giugno 1994. Si tratta dunque di un soggetto avente natura privatistica. Il Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati (prod. n. 1) contempla, nel suo art. 5, i ricorsi avverso “tutte le operazioni elettorali” alla commissione elettorale centrale; la lettura dell'art.4 cc. 12 e 13, richiamato nell'art. 5 in esame, evidenzia come l'oggetto di quei ricorsi attenga a questioni strettamente collegate alle operazioni di voto, non riguardanti invece la fase precedente, qui in esame. Nella memoria depositata in data odierna, la ricorrente ha evidenziato la presenza della giurisdizione dell'AGO investendo la questione controversa una posizione di diritto soggettivo. Sul punto appare condivisibile quanto argomentato dal TAR Liguria nella pronuncia 8.7.2005 n. 1042 – prod. 20- e dal Tribunale di Salerno nella pronuncia del 2.11.2012 – prod. 19-, in fattispecie assimilabili a quella qui in esame. Inoltre ed infine, la Suprema Corte, nella pronuncia a Sez. Un. Civili , 9 novembre 2009, n. 23682 ha individuato la distinzione tra le giurisdizioni individuando il



Giudice ordinario come competente sulle questioni di ineleggibilità (in massima si legge: “In materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice amministrativo, indipendentemente dall'appartenenza dell'organo elettivo ad un ente pubblico economico, le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre *spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo*; nè la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o dell'atto di proclamazione o, ancora del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato attivo o passivo. (Fattispecie relativa all'impugnazione della delibera dichiarativa della decadenza di un componente del consiglio dei delegati di un consorzio di bonifica).”). Deve quindi concludersi, sia pure all'esito di un esame sommario quale proprio della presente fase, per la presenza della giurisdizione e della competenza a conoscere in capo a questo Tribunale.

In merito alla fondatezza del ricorso, la ricorrente lamenta come la ritenuta incandidabilità si fondi sulla carenza del requisito di cui all'art. 13 lett. b) dello Statuto (sono eleggibili i candidati i quali “... abbiano inviato le prescritte comunicazioni e siano in regola con pagamenti dovuti alla Cassa”), pur a fronte di dichiarazioni provenienti dalla Cassa Forense attestanti l'annullamento in autotutela della sanzione comminata per un ritardo erroneamente rilevato nella spedizione del Mod. 5/2008. L'esame dei documenti prodotti evidenzia come la Cassa Nazionale abbia annullato in autotutela il provvedimento sanzionatorio assunto sul presupposto dell'invio in ritardo di documentazione (Mod. 5/2008), avendo appunto riscontrato un errore nel rilevato ritardo: sul punto è chiara la dichiarazione 24.7.2013 a firma del Responsabile Servizio Accertamenti Contributivi e Dichiarativi Rag. Bigi prodotta sub. 13, la dichiarazione del Direttore Generale Dott. Proietti del 31 luglio 2013 prodotta sub. 17 e l'informativa n. 76447/2012 inviata alla ricorrente a firma ancora Rag. Bigi prodotta sub. 10. Proprio l'ultimo documento, nel quale la Cassa Nazionale evidenzia il motivo dell'annullamento (“.. il Modello 5/2008 è stato inoltrato nei termini previsti dalla normativa di riferimento”) permette, a parere di chi scrive e salvi gli approfondimenti delle successive fasi, di superare la problematica evidenziata nella decisione della Commissione Elettorale d'Appello del 1.8.2013 – prod. n. 18- in merito all'efficacia, ex tunc o ex nunc, dell'annullamento dei provvedimenti amministrativi in quanto, così si legge nel provvedimento, “dipendente in gran parte dai motivi che hanno indotto l'Ente alla sua adozione”. Infatti, secondo quanto dichiarato dall'Ente



nel documento sub. 10, in questo caso l'annullamento è disceso dall'emersione di un errore nella valutazione dei presupposti, in realtà inesistenti, per l'adozione della sanzione.

Quanto al requisito del pericolo di danno, deve ritenersi esistente una situazione particolarmente qualificata di pericolo di lesione del diritto in quanto il procedimento per giungere alle elezioni, fissate al 16 settembre, prevede con scadenza ormai prossima (20 agosto) gli adempimenti legati alla pubblicazione delle liste dei candidati. Ne segue che appare opportuno, al fine di tutelare il diritto come emergente dalla valutazione sopra svolta, l'adozione di un provvedimento "allo stato", salva la successiva, più approfondita valutazione all'esito dell'udienza di comparizione delle parti.

La misura che pare idonea a salvaguardare il diritto della ricorrente ed equilibrata rispetto agli interessi in gioco, è la pronuncia di ammissione "con riserva" dell'avv. Carlotta Farina nella lista nella quale ha presentato la propria candidatura per partecipare alle Elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Forense per il biennio 2013-2017;

pqm

visti gli artt. 669bis e ss, 700 c.p.c.;

dispone l'ammissione "con riserva" dell'avv. Carlotta Farina nella lista nella quale ha presentato la propria candidatura per partecipare alle Elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Forense per il biennio 2013-2017;

fissa udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il presente provvedimento potrà venire revocato, confermato o modificato, nanti il Giudice designando, in data 21 agosto 2013 ore 10.00;

manda la parte ricorrente a notificare il ricorso ed il presente provvedimento ai convenuti entro il termine del 16 agosto 2013.

Manda il Presidente della Sezione feriale per la nomina del Giudice.

Si comunichi.

Genova, 9 agosto 2013

Il Giudice

Dott.ssa Lorenza Calcagno

